



COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

ORDINANZA SINDACALE

Reg. Ord. n. 67 del 31 agosto 2022

Tel. 091/8711333-356

<http://www.comuniepoint.it/web/misilmeri/>

OGGETTO: Attivazione di un'area di raccolta temporanea e provvisoria di Via Pellingra s.n.c. ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 D. Lgs. n. 152/2006. Misure straordinarie ed urgenti per garantire il funzionamento e la gestione del servizio di igiene ambientale. Attivazione di aree di raccolta temporanea e provvisoria dei rifiuti differenziati R.A.E.E ed AEE.

IL SINDACO

Premesso che:

- a seguito delle deliberazioni del C.d.A. del Co.In.R.E.S. ATO 4 nn. 10, 11 e 12 del 23.10.2010 si è preso atto dell'impossibilità del predetto Consorzio a svolgere il servizio di raccolta RSU ed assimilati e si è demandato ai Sindaci dei Comuni costituenti il Consorzio di provvedere, con proprie risorse ed in via d'urgenza, di farsi carico della gestione della raccolta dei rifiuti in città per scongiurare gravi minacce per la salute pubblica;
- con legge regionale finanziaria è stato prescritto il termine di cessazione giuridica degli ATO rifiuti al 30 settembre 2013, con conseguente cessazione dei poteri per la gestione integrata dei rifiuti, che sarebbe passata alle costituende S.R.R. di cui alla legge regionale 09/2010 e ss.mm.ii.;
- è stata costituita, presso l'Assessorato Regionale dell'Economia della Regione Siciliana, la gestione liquidatoria unitaria di cui agli artt. 45 comma 6 della l.r. n. 11/2010 e 19 comma 2 bis della l.r. n. 9/2010 e ss.mm.ii. con la nomina di un Commissario straordinario, a far data dal 01 ottobre 2013 e sino al termine massimo del 15 gennaio 2014;
- nel corso degli anni trascorsi si sono susseguite Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana che hanno di volta in volta reiterato con modificazioni il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana;
- ad oggi non vi sono state le condizioni che hanno consentito il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell'intera Regione Siciliana.

Considerato che con l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 02/Rif. del 28.02.2018 è stato disposto, ai sensi dell'art. 191 comma 4 del D. Lgs. 152/2006, il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti mediante reitera parziale delle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 14/Rif. del 01.12.2017 e n. 15/Rif. del 01.12.2017.

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la parte IV relativa alla gestione dei rifiuti;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio 8 aprile 2008, così come modificato ed integrato dal D.M. 13 maggio 2009 relativo alla disciplina dei centri

- di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
- la Legge Regionale n. 9 del 08.04.2010 – “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;
 - la Disposizione attuativa n. 26 del Presidente della Regione Siciliana del 11 luglio 2016 avente ad oggetto “Piano Straordinario di emergenza per il conferimento dei rifiuti urbani e azioni immediate per l'avvio della raccolta differenziata nel territorio regionale” che all'art. 4, comma 4, dispone che – I Sindaci dei Comuni della Regione Siciliana, per il tramite dei propri uffici tecnici comunali, sono diffidati ad emanare provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, che dispongano l'immediato avvio alle azioni necessarie per definire un “Piano di emergenza della raccolta differenziata”, che contenga, in particolare, l'immediato avvio della frazione “secca” riciclabile dei rifiuti urbani (Carta e Cartone, imballaggi in plastica, Vetro e Alluminio), che dovrà svolgersi secondo i tempi e le modalità stabilite dal singolo Comune, con conseguente divieto assoluto di conferimento in discarica della frazione secca da differenziata. Al fine di agevolare l'incremento della raccolta differenziata, i Sindaci, per il tramite dei propri Uffici tecnici comunali, dovranno individuare, se necessario, apposite aree già autorizzate, o da autorizzare anche in via contingibile ed urgente, dotate delle attrezzature necessarie previste dalla normativa vigente di settore per il deposito temporaneo della frazione “secca” da differenziata;
 - l'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n.152/06 e s.m.i. che stabilisce che "qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente [...] il Sindaco può emettere [...] ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello della salute e dell'ambiente";
 - il 3° comma del medesimo art. 191 che stabilisce che "le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali”.

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 02/Rif. del 28.02.2018 che testualmente riporta che è “assolutamente necessario adottare tutti gli strumenti utili ai fini di un significativo incremento dell'attuale percentuale di raccolta differenziata”.

Visto il comma 3 dell'art. 4 della predetta Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 02/Rif. del 28.02.2018 che obbliga entro il 31 marzo 2018 i Sindaci dei comuni che non svolgono un efficace servizio di Raccolta Differenziata e conseguono basse percentuali di R.D. inferiori alla percentuale minima di legge del 65%, **“a valutare e ad attivare ogni utile azione anche ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006 e degli artt. nn. 52 e 54 del TUEL per incrementare le percentuali di raccolta differenziata per esempio variando, nella ricorrenza della fattispecie, le modalità di raccolta, con passaggio a quelle di tipo domiciliare porta a porta dismettendo i cassonetti stradali ed attivando i centri comunali di raccolta”**;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione n° 3/Rif. dell'08 marzo 2018, all'art. 2, impone che entro il mese di maggio 2018, si deve raggiungere l'obiettivo minimo del 35% di raccolta differenziata, in modo da contenere i conferimenti in discarica e mitigare l'emergenza in atto dichiarata sul territorio regionale con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio pubblicata sulla G.U. n. 56 dell'8 marzo 2018;

Visto il comma 6 dell'art. 3 della sopra citata Ordinanza preannuncia la nomina di specifici Commissari ad Acta ai sensi dell'art. 6 della L. 7/2011 per i comuni inadempienti;

Vista l'Ordinanza n. 4/Rif. del 7 giugno 2018 che tra le altre cose, all'art. 3 comma 1, ribadisce **l'obbligo per i comuni di attivare entro il 30 giugno 2018, ogni azione utile, anche ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 e degli artt. 52 e 54 del TUEL, per**

incrementare le percentuali di raccolta differenziata, per esempio, variando, nella ricorrenza della fattispecie, le modalità di raccolta, con passaggio a quelle di tipo domiciliare porta a porta, dismettendo i cassonetti stradali ed attivando centri comunali di raccolta;

Vista la Deliberazione di G. C. n. 29 del 27 marzo 2018 avente per oggetto "Avvio della raccolta differenziata in urgenza nel centro urbano e nelle periferie. Attuazione dell'ordinanza n. 2/rif. del 28 febbraio 2018. Atto di indirizzo" con cui è stato deliberato di estendere a partire dal 1 giugno 2018 il servizio della raccolta differenziata "porta a porta", già attivata nella frazione di Portella di Mare, al centro urbano, alla frazione di Piano Stoppa e alle altre contrade indicate nell'allegato elenco e nell'allegata planimetria escludendo una minima parte del territorio perché di difficile attivazione;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 44 dell'11 giugno 2018, con la quale si ordina di dare l'avvio operativo del servizio di raccolta con modalità "porta a porta" a partire dal 16 giugno 2018, secondo quanto imposto dalle Ordinanze del Presidente della Regione nn. 2/Rif. del 28 febbraio 2018, 3/Rif. dell'08 marzo 2018 e 4/Rif. del 7 giugno 2018 e si incarica il Responsabile dell'Ufficio Tecnico la predisposizione degli atti consequenziali, ivi compresi gli acquisti di attrezzature, il nolo degli automezzi necessari e quant'altro necessario per l'avvio del servizio;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 47 del 15 giugno 2018;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 49 del 05 luglio 2018;

Visti gli articoli 50, 54 e 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Titolo I parte quarta Capo I "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto che l'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 al comma 2 prevede altresì che "I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f;

e) le misure necessarie ad ottimizzare le firme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei IV lieti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, cominci 2, lettere c) e d). 3. omissis;

Visto il Regolamento Comunale per la raccolta differenziata approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 17.08.2016;

Considerata la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all'ambiente attraverso una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati, da attuarsi mediante il rafforzamento dei sistemi per la raccolta differenziata;

Considerata la necessità di perseguire il raggiungimento delle percentuali di Raccolta Differenziata fissati dalle vigenti disposizioni legislative e dalle Ordinanze del Presidente della Regione con la selezione delle varie tipologie di rifiuto;

Ritenuto indispensabile adottare ogni misura utile per ridurre la produzione di rifiuti "indifferenziati" e mantenere gli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti nel territorio Comunale che nel 2019 hanno raggiunto il 79 %;

Preso atto della volontà dichiarata da parte dell'Amministrazione Comunale di voler spostare il Centro Comunale di Raccolta temporaneo e provvisorio di Via Longo s.n.c. presso l'ex-Autoparco Comunale di Via Pellingra s.n.c. in quanto più funzionale alle esigenze del servizio igiene ambientale;

Richiamate le note prot. nn. 5963 del 19.02.2021 e 7827 dell'08.03.2021 con le quale questo Ufficio Tecnico ha fatto esplicita richiesta al **Responsabile dell'U.O.T. di prevenzione di Misilmeri (PA)-Dr. Guarcello**, di rilascio di un parere sanitario per utilizzo dell'ex-autoparco Comunale di Via Pellingra s.n.c. a deposito temporaneo e provvisorio dei rifiuti RAEE ed AEE in cassoni scarrabili a tenuta stagna;

Vista la la nota prot. n. 12368 del 19.04.2021 con la quale il **Responsabile dell'U.O.T. di prevenzione di Misilmeri (PA)-Dr. Guarcello**, rilascia adeguato parere sanitario per utilizzo dell'ex-autoparco Comunale di Via Pellingra s.n.c. a deposito temporaneo e provvisorio dei rifiuti RAEE ed AEE in cassoni scarrabili a tenuta stagna;

Considerato che:

- ✓ il Comune di Misilmeri (PA) non dispone di un'area idonea ed adeguata alla vigente normativa, avente funzione di Centro Comunale di Raccolta (C.C.R.);
- ✓ in data 30 ottobre 2019 è stato trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, il progetto esecutivo per la realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta in C.da Cavallaro nel territorio del Comune di Misilmeri (PA), al fine di partecipare al bando di finanziamento di cui al D.D.G. n. 541 del 27/05/2019 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - PO - FESR Sicilia 2014 - 2020 - Asse prioritario 6 - Obiettivo specifico 6.1.2 - "Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di raccolta" - Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in favore dei Comuni, anche nelle forme associative regolarmente costituite (A.R.O.), per la realizzazione e/o ampliamento/potenziamento/adeguamento di C.C.R.;
- ✓ ad oggi il Comune di Misilmeri avendo ottemperato a tutte le prescrizioni ed integrazioni richieste dagli Enti competenti, ed in attesa del Decreto di Finanziamento relativo di cui al punto precedente;;
- ✓ l'assenza di aree a supporto della logistica della raccolta differenziata porta a porta potrebbe potenzialmente generare problematiche di ordine igienico sanitario dovute allo sconvolgimento dell'attuale organizzazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta oltre a perdere irrimediabilmente i livelli percentuali di raccolta differenziata raggiunti che nell'anno 2019 si attestano al 79 %;
- ✓ occorre in ogni caso evitare situazioni e problematiche di ordine igienico sanitarie, anche potenziali, tali da aggravare l'attuale grave situazione emergenziale epidemiologica dovuta al COVID 2019;
- ✓ ad oggi non è stata attivato il ciclo di gestione integrata dei R.S.U. nel territorio della SRR Palermo Provincia Ovest;
- ✓ nelle more della realizzazione di un C.C.R. con le caratteristiche di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 aprile 2008 e ss.mm.ii., il Comune di Misilmeri (PA), per quanto sopra evidenziato, intende procedere al ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti come suggerito dalla Ordinanza n. 02/Rif. del 28.02.2018, la cui procedura di attuazione è indicata dall'art. 191 del D. Lgs.

152/2006 e ss.mm.ii., al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;

- ✓ il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è dettato, nel caso di specie, dalla eccezionale ed urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente e ciò per il tempo strettamente necessario alla realizzazione di un nuovo centro comunale di raccolta;
- ✓ nelle more dell'esecuzione della succitata struttura non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare, fatto salvo il funzionamento del centro temporaneo di raccolta;
- ✓ senza l'adozione di tale provvisoria misura si determinerebbe un aumento dei rischi legati alla sicurezza ed all'igiene pubblica, facilitandosi il ricorso all'abbandono indiscriminato dei rifiuti o alla commistione degli stessi nella frazione indifferenziata;
- ✓ la messa in funzione di tale Centro di raccolta provvisorio e temporaneo di Via Pellingra s.n.c. è ritenuto da questa Amministrazione strategici ed imprescindibili all'interno della dinamica della raccolta differenziata dei rifiuti urbani per garantire un significativo incremento dell'attuale percentuale di raccolta differenziata;
- ✓ numerosi cittadini lamentano la difficoltà per la dismissione di rifiuti ingombranti e di R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche);
- ✓ il protrarsi dell'assenza di un luogo deputato al deposito temporaneo di rifiuti ingombranti e di R.A.E.E. nel territorio comunale potrebbe innescare il verificarsi di fenomeni di deposito incontrollato degli stessi e che ciò è da ritenersi potenziale vettore di inconvenienti di natura igienico- sanitaria;
- ✓ nel territorio comunale, per la carenza di personale e di mezzi a supporto, si sono verificati fenomeni di deposito incontrollato di rifiuti ingombranti e di R.A.E.E. da ritenersi potenziali vettori di inconvenienti igienico - sanitari e che tali fenomeni, costituiscono grave nocumento per la pubblica e privata incolumità;

Preso atto:

- che il centro Comunale di Raccolta temporaneo e provvisorio ha, dunque, una relevantissima utilità e necessità di interesse pubblico;
- che il Comune di Misilmeri ha individuato la seguente area:
 - 1) **Area sita Via Pellingra s.n.c.** per:
 - la collocazione e il posizionamento a titolo gratuito da parte del C.d.C. R.A.E.E., degli eventuali contenitori che consentano il raggruppamento e il prelievo dei R.A.E.E. ovverossia di ceste e cassoni scarrabili a tenuta stagna con copertura idraulica secondo i criteri e le condizioni fissate dal C.d.C. R.A.E.E. ovverossia di **televisori, computer, monitor, stampanti, lampade, neon, elettrodomestici grandi e piccoli come lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, asciugacapelli, tostapane, forni elettrici, condizionatori, telefonini, Batterie o accumulatori (codici CER 200133 e 200134) secondo i raggruppamenti R1, R2, R3, R4 ed R5;**

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., in particolare la parte IV relativa alla gestione dei rifiuti;
- il D.Lgs. n. 151/2005 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione delle direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) secondo il seguente raggruppamento definito con D.M. n. 185 del 25 settembre 2007 e ss.mm.ii.
 1. **R1** - Apparecchiature refrigeranti;
 2. **R2** - Grandi bianchi;
 3. **R3** - TV e monitor;
 4. **R4** - PED CE ITC, apparecchiature illuminanti e altro;
 5. **R5** - Sorgenti luminose.
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio 8 aprile 2008, così come modificato ed integrato dal D.M. 13 maggio 2009 relativo alla disciplina dei centri di

raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- l'Accordo di programma Anci – C.d.C. R.A.E.E.

Considerato che:

- questo Comune, oltre a garantire la regolare esecuzione del nuovo servizio di raccolta, trasporto dei RSU nel territorio comunale, affidato mediante c.d. Gara ponte intende altresì garantire, con immediata decorrenza, ai fini ambientali e a tutela della salute pubblica e al fine di diminuire progressivamente la loro dispersione riducendo così l'inquinamento, l'attivazione nel territorio Comunale del servizio di ritiro, trasporto e recupero delle seguenti frazioni merceologiche di rifiuto solido urbano:
 - **R.A.E.E. Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.**
- l'individuazione di uno o più punti di raccolta dei rifiuti *Ingombranti, degli Sfalci e Ramaglie* dei R.A.E.E. consentirebbe ai cittadini di conferire personalmente detti rifiuti evitando dunque l'abbandono incontrollato degli stessi;
- ai sensi del D. Lgs. del 25 Luglio 2005 n. 151 e ss.mm.ii. è stato identificato come organo per regolare e coordinare le attività di un sistema multi consortile, istituito dai produttori di A.E.E. (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) il Centro di Coordinamento R.A.E.E. -C.d.C. R.A.E.E.;
- il C.d.C. R.A.E.E. (*consorzio con attività esterna, con sede in Milano in Via Ausonio n. 4, regolarmente iscritto al Registro delle Imprese di Milano con n. 05688180966 ed iscritto al R.E.A. di Milano al n. 1841067*) - previsto all'art. 13 comma 8 del D. Lgs. n. 151/2005 - è l'organo istituito per garantire l'ottimizzazione delle proprie attività;
- il C.d.C. R.A.E.E. ha firmato l'Accordo di Programma A.N.C.I. in data 18 Luglio 2008 che ha decretato definitivamente la sua piena operatività ovvero di razionalizzare il sistema di raccolta dei R.A.E.E., consentendo il definitivo passaggio di competenze sulla gestione di questa tipologia di rifiuti ai Comuni aderenti al C.d.C. - R.A.E.E.;
- l'Accordo di Programma A.N.C.I. - C.d.C. R.A.E.E. prevede inoltre un "Premio di Efficienza", che viene riconosciuto a quei Comuni/Sottoscrittori che, gestendo consistenti bacini di popolazione, si dimostrano capaci di raggiungere una "soglia minima di buona operatività" (espressa in tonnellate/ritiro);
- il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo delle raccolte differenziate posti dalla normativa nazionale, dalla programmazione regionale e comunale rispondono ai fini di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e di tutela igienico - sanitaria;
- le Pubbliche Amministrazioni in base alla normativa vigente, hanno l'obbligo sia di predisporre ogni azione di prevenzione/riduzione delle quantità di rifiuti sia di svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, studio e introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di risorse nonché di impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero dei rifiuti RAEE;
- questa Amministrazione ha sottoscritto ed accettato in tutte le sue parti lo schema di convenzione del C.d.C. R.A.E.E. per l'affidamento del servizio di trasporto e recupero dei rifiuti R.A.E.E.;
- questa Amministrazione ha sottoscritto ed accettato in tutte le sue parti gli schemi di convenzione dei consorzi di recupero Co.Re.Pla., Comieco, Co.Re.Ve.

Considerato altresì che:

- alla luce di quanto precede, l'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso di specie rende evidente il legittimo ed inevitabile ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. mediante Ordinanza atta comunque a garantire la miglior forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso di specie;

Visti:

- l'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che attribuisce ai comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;

- l'art. 181 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ove è stabilito che *“ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso il riutilizzo, il riciclo o altre forme di recupero...”*;
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il quale prescrive ai comuni che l'abbandono ed il deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati e che è vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- gli artt. 255 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che regolamentano il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;
- il D.Lgs. n. 4/2008 e ss.mm.ii. che modifica ed integra il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e il D.Lgs. n. 151/2005 e ss.mm.ii. e che disciplina la raccolta e gestione dei rifiuti R.A.E.E.;
- l'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (sulle Ordinanze contingibili ed urgenti e i Poteri sostitutivi);
- altresì, gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. che prevedono l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare potenziali pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini;
- gli artt. 177 - 178 - 182 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
- la Legge Regionale n. 9/2010 e ss.mm.ii.
- l'Ordinanza n. 2/Rif del 28 febbraio 2018 e le relative disposizioni attuative.

Dato atto che con decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, è stato tra l'altro, disposto che le autorità competenti hanno facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'01 marzo 2020, sono state emanate *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COYID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 dell'01 marzo 2020;

Richiamato:

- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08 marzo 2020 avente per oggetto *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522)"* pubblicato nella [GU Serie Generale n. 59 dell'08-03-2020](#);
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020 avente per oggetto *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01558)"* pubblicato nella [GU Serie Generale n. 62 del 09-03-2020](#);
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 avente per oggetto *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605)"* pubblicato nella GU Serie Generale n. 64 del 11-03-2020;
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 avente per oggetto *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01807)"* pubblicato nella [GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020](#);
- ✓ il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 avente per oggetto *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,*

- lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)*" pubblicato nella [GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020](#);
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 avente per oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01807)*" pubblicato nella GU Serie Generale n. 76 del 22-03-2020;
 - ✓ il Decreto Legge del 25 marzo 2020, n. 19 avente per oggetto "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035)*" pubblicato nella [GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020](#);
 - ✓ il Decreto del presidente del consiglio dei ministri dell'1 aprile 2020 avente per oggetto "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01976)*" pubblicato nella [GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020](#);
 - ✓ il Decreto legge dell'8 aprile 2020, n. 23 avente per oggetto "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043)*" pubblicato nella [GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020](#);
 - ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 avente per oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179)*" pubblicato nella [GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020](#);
 - ✓ la Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2020 avente per oggetto "*Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A02133)*" pubblicato nella [GU Serie Generale n.98 del 14-04-2020](#);
 - ✓ la Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2020 avente per oggetto "*Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A02315)*" pubblicato nella [GU Serie Generale n.107 del 24-04-2020](#);
 - ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 avente per oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352)*" pubblicato nella [GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020](#);
 - ✓ il Decreto Legge del 16 maggio 2020, n. 33 avente per oggetto "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00051)*" pubblicato nella [GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020](#);
 - ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 avente per oggetto "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A02717)*" pubblicato nella [GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020](#);
 - ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2020 avente per oggetto "*Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A02727)*" pubblicato nella [GU Serie Generale n.127 del 18-05-2020](#);
 - ✓ il Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 avente per oggetto "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali*

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052)" pubblicato nella [GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21](#) **in cui si specifica che lo stato di emergenza (attualmente fissata al 31 luglio 2020) e, comunque, prorogato entro e non oltre la data del il 31 dicembre 2020;**

- ✓ la Legge del 22 maggio 2020, n. 35 avente per oggetto "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00057)*" pubblicato nella [GU Serie Generale n.132 del 23-05-2020;](#)
- ✓ la Legge del 5 giugno 2020, n. 40 avente per oggetto "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00060)*" pubblicato nella [GU Serie Generale n.143 del 06-06-2020;](#)
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 avente per oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03194)*" pubblicato nella [GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020;](#)
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 avente per oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03814)*" pubblicato nella [GU Serie Generale n.176 del 14-07-2020;](#)
- ✓ la Legge del 14 luglio 2020, n. 74 avente per oggetto "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00092)*" pubblicato nella [GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020;](#)
- ✓ il Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 avente per oggetto "*Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A04213)*" pubblicato nella [GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020\)](#)

Richiamata l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana avente per oggetto "*Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*":

- n° 1 del 25 febbraio 2020;
- n° 2 del 26.02.2020;
- n° 3 dell'08.03.2020;
- n° 4 dell'08.03.2020;
- n. 5 del 13.3.2020;
- n° 6 del 19.03.2020;
- n. 7 del 20.03.2020;
- nn. 8 e 9 del 23.03.2020;
- n. 11 del 25.03.2020;
- n. 12 del 29.03.2020;
- n. 13 dell'01.04.2020;
- n. 14 del 03.04.2020;
- n. 15 dell'08.04.2020;
- n. 16 dell'11.04.2020;
- n. 17 del 18 aprile 2020;
- n. 18 del 30 aprile 2020;
- nn. 19 e 20 dell'1° maggio 2020;

- n. 21 del 17 maggio 2020;
- n. 22 del 2 giugno 2020;
- n. 23 del 3 giugno 2020;
- n. 24 del 6 giugno 2020;
- n. 25 del 13 giugno 2020;
- n. 26 del 02 luglio 2020;
- nn. 27 e 28 del 14 luglio 2020;

Che ad oggi la società S.R.R. Palermo Provincia Ovest s.c.p.a. non ha ancora provveduto a rendere operativo il servizio per la gestione dei rifiuti e che, nelle more dell'affidamento del servizio di raccolta e trasporto settennale da parte della SRR, il Comune ha proceduto ad affidare il servizio di raccolta e trasporto RSU mediante c.d. Gara Ponte, attiva dal 25.07.2022;

Che per sopperire alla mancata attivazione del servizio di gestione dei rifiuti da parte della S.R.R. questo Comune, dovendo comunque salvaguardare la salute e l'igiene pubblica ha, nelle more affidato il nuovo servizio di raccolta e trasporto RSU mediante c.d. Gara Ponte attiva dal 25 luglio 2022;

Preso atto che la gara settennale di affidamento del servizio di raccolta e trasporto degli RSU da parte della SRR è in fase di apertura delle buste amministrative ;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente, necessitato dal preminente interesse pubblico per scongiurare pericoli di compromissione dell'igiene e sanità pubblica;

Vista l'Ordinanza n. 59 del 27.07.2022 avente per oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente (Art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) Revoca Ordinanza contingibile ed urgente n. 53 del 30 giugno 2022 e ricorso temporaneo ad una nuova speciale forma di gestione del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti solidi urbani mediante c.d. Gara Ponte su tutto il territorio comunale", che s'intende integralmente riportata e ritrascritta nel seguente atto,

Per tutto quanto sopra espresso,

IL SINDACO

Con i poteri di cui all'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che conferisce allo stesso, qualora si verificano condizioni di urgente necessità, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, pur garantendo un elevato livello della salute e dell'ambiente, ravvisata ed accertata la concorrenza di tutti gli elementi, presupposti e condizioni che giustificano il ricorso al sopra richiamato art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii,

ORDINA

per le ragioni meglio precisate in parte narrativa del presente atto e qui richiamate, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente anche a seguito dell'emergenza COVID-19, in deroga a quanto disposto dal Decreto 8 aprile 2008, recante la *disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, come modificato dal D.M. 13 maggio 2009 e ss.mm.ii., **l'attivazione dell'area di raccolta temporanea e provvisoria di Via Pellingra s.n.c. ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 D. Lgs. n. 152/2006. Misure straordinarie ed urgenti per garantire il funzionamento e la gestione del servizio di igiene ambientale e la raccolta temporanea e provvisoria dei R.A.E.E. ed A.E.E., la quale rimane vigente a partire dall'01 settembre 2022 sino al 28 febbraio 2023**, quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. del:

- Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti temporaneo e provvisorio presso l'area sita Via Pellingra s.n.c. per:

- la collocazione e il posizionamento a titolo gratuito da parte del C.d.C. R.A.E.E., degli eventuali contenitori che consentano il raggruppamento e il prelievo dei R.A.E.E. ovverossia di ceste e cassoni scarrabili a tenuta stagna con copertura idraulica secondo i criteri e le condizioni fissate dal C.d.C. R.A.E.E. ovverossia di **televisori, computer, monitor, stampanti, lampade, neon, elettrodomestici grandi e piccoli come lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, asciugacapelli, tostapane, forni elettrici, condizionatori, telefonini, Batterie o accumulatori (codici CER 200133 e 200134) secondo i raggruppamenti R1, R2, R3, R4 ed R5;**
1. di autorizzare il Responsabile dell'Area 5 a provvedere all'attivazione dei seguenti servizi con procedura di urgenza:
 - ✓ collocazione dei cassoni scarrabili necessari, conseguente ritiro e trasporto presso l'impianto di recupero individuato dall'Amministrazione;
 - ✓ recupero e/o smaltimento dei rifiuti oggetto della presente Ordinanza presso piattaforma/e e/o impianto autorizzato.
 2. che i siti individuati siano utilizzabili alle seguenti condizioni:
 - ✓ il cassone scarrabile (o i cassoni scarrabili) e la/le cesta/e utilizzato/i per la raccolta dei rifiuti dovrà/dovranno essere rimosso/i immediatamente (fatti salvi i tempi tecnici) a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale;
 - ✓ non dovranno essere ospitati, a nessun titolo, rifiuti diversi da quelli individuati dalla presente ordinanza;
 - ✓ in ossequio al pubblico decoro, qualora necessario, dovranno essere realizzati opportuni approntamenti temporanei per celare alla vista i cassoni scarrabili, ovvero, ove si raggiungesse medesimo risultato, utilizzando cassoni a cielo chiuso o adeguatamente coperti con teli.
 - ✓ considerata la provvisorietà e la temporaneità dei siti individuati, ciascuna frazione merceologica di rifiuti depositati dovrà, in ogni caso, essere avviata a recupero entro 15 giorni.
 3. è vietato l'abbandono sul suolo di qualsiasi tipologia di rifiuto.
 4. la cittadinanza è tenuta al rispetto della presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti, con le sanzioni previste dall'art. 255, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero, per i comportamenti non sanzionati dalla norma testé citata, con la sanzione prevista dall'art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. 267/2000 che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per la violazione di ordinanze adottate dal Sindaco.
 5. di riservarsi in fase contrattuale, con successivo e specifico atto, di determinare gli oneri diretti e/o indiretti scaturenti dall'uso dell'area in argomento da attribuire all'affidatario del nuovo servizio di raccolta e trasporto mediante c.d. Gara Ponte;
 6. dare incarico al responsabile dell'Area 5 di porre in essere gli atti gestionali utili a rendere esecutiva la presente Ordinanza mediante procedure di urgenza e tempestività.

AVVERTE

- che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia o Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

DISPONE

- l'attivazione **dell'area di raccolta temporanea e provvisoria di Via Pellingra s.n.c. ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 D. Lgs. n. 152/2006. Misure straordinarie ed urgenti per garantire il funzionamento e la gestione del servizio di igiene ambientale e la raccolta temporanea e provvisoria dei R.A.E.E. ed A.E.E., la quale rimane vigente a partire dall'01 settembre 2022 sino al 28 febbraio 2023**, quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- che l'ufficio di Tecnico provveda che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio del Comune, pubblicata sul sito internet, portata a conoscenza della cittadinanza attraverso i mezzi di comunicazione ed inviata al Responsabile del Settore Tecnico, Finanziario nonché al Locale Comando di Polizia Municipale, ai quali è demandato il compito di far osservare la presente ordinanza;
- che la presente ordinanza in copia andrà inviata entro e non oltre gg. 3 (tre) da oggi al:
 - * Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - * Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - * Ministro della Salute;
 - * Ministro delle Attività Produttive;
 - * Presidente della Regione Siciliana;
 - * Prefetto di Palermo;
 - * Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità;
 - * Dipartimento Regionale Rifiuti e Acque;
 - * Ufficio speciale per il monitoraggio e l'attuazione delle azioni previste nelle Ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016 e n. 6;
 - * Legale Rappresentante del Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione;
 - * S.R.R. "Palermo Provincia Ovest";
 - * Stazione Carabinieri di Misilmeri;
 - * ASP PALERMO n. 6 - Azienda Sanitaria Provinciale Dipartimento di Prevenzione Medico Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 - * ARPA - Palermo;
 - all'Operatore Economico affidatario del nuovo servizio affidato della c.d. Gara ponte;
- È compito di tutte le forze dell'ordine farla rispettare.

Misilmeri lì, mercoledì 31 agosto 2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

(Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro)

IL SINDACO

(Dott. Rosario Rizzolo)